



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione infrastrutture e servizi di media

DETERMINA N. 8/15/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE LA CESSIONE
DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ RADIO ZETA
S.R.L. ALLA SOCIETÀ RADIO MOBILIFICIO DI CANTÙ S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, Allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2014”*;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, Allegato A, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;

VISTA la nota pervenuta in data 3 dicembre (prot. n. 80529), con cui è stato comunicato che la società Radio Mobilificio di Cantù S.r.l. ha acquistato l’intero capitale sociale della società Radio Zeta S.r.l.

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione infrastrutture e servizi di media

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese tra soggetti operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;
2. la società Radio Mobilificio di Cantù, acquirente, risulta essere:
 - una società a responsabilità limitata, c.f. n. 02971060179, P.I. 02651950160 con sede legale in via Scotti, n. 11, 24122 – Bergamo (BG);
 - operante nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) con il numero 5186 in qualità di fornitore di servizi radiofonici a carattere commerciale in ambito locale, anche sul *web*;
 - controllata al 100% dalla società Openspace Due Pubblicità S.p.A., cf. n. 01424690400, p.i. 00671310167 iscritta al ROC con il numero 5340, esercente attività di pubblicità esterna, rilevante ai fini SIC e controllata, per il 40% da Sirtoli Silvana cf. n. *omissis*; per il 27% da Anesa Carla Silvana cf. n. *omissis*; per il 23% da Cavazzana Paola Cinzia cf. n. *omissis* e il 10% da Zicolillo Valter cf. n. *omissis*;
 - controllante nessuna società.
3. la società Radio Zeta S.r.l., acquisita, risulta essere:
 - una società a responsabilità limitata, c.f. n. 00671310167, P.I. 006771310167 con sede legale in via Treviglio s.n.c., 24043 – Caravaggio (BG);
 - operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 14056 per l'attività di fornitura di servizi radiofonici a carattere commerciale in ambito locale, anche sul *web*;
 - controllata per il 50% da Zibetti Angelo, cf. n. *omissis* e per il restante 50% da Zibetti Ernesto, cf. n. *omissis*;
 - controllante nessuna società;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione infrastrutture e servizi di media

4. secondo quanto dichiarato dall'istante, l'operazione in esame è stata posta in essere, in data 2 novembre 2015, attraverso la cessione dell'intero capitale sociale della Radio Zeta S.r.l. in favore della società Radio Mobilificio di Cantù S.r.l.;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, non determinando l'acquisizione di alcun titolo abilitativo per la fornitura di servizi di media, non comporta il superamento della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anti concentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva, in base ai dati trasmessi relativi all'anno 2014 che:

- la società Radio Mobilificio di Cantù S.r.l., non ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC;
- la società Openspace Due Pubblicità S.p.A., non ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC;
- la società Radio Zeta S.r.l., ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari ad euro *omissis* pari al *omissis* del SIC;

pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte della Radio Mobilificio di Cantù S.r.l., anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC (quantificato per l'anno 2014 dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 in 17.137 milioni di euro);

7. con riferimento alle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, è emerso che le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche;

8. ai fini delle verifiche di cui all'art. 43, comma 12, il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di costituire nuove imprese editrici di giornali quotidiani è rivolto esclusivamente a soggetti che esercitino attività televisiva in ambito nazionale e quindi non rilevante ai fini dell'istruttoria in oggetto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione infrastrutture e servizi di media

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2015

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano